

## REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

**che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 14 e 23,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure in vigore e inchieste precedenti

- (1) A seguito di procedimenti paralleli antidumping e anti-sovvenzioni, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 <sup>(2)</sup> (di seguito «il regolamento iniziale»), ha istituito un dazio compensativo definitivo del 15,7 % per la Graphite India Limited, del 7,0 % per la HEG Limited e del 15,7 % per tutte le altre società sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

## 2. Domanda

- (2) Il 15 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. La domanda è stata presentata dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
- (3) La domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la configurazione degli scambi avesse subito un cambiamento, come dimostrato dal notevole aumento delle importazioni di grafite artificiale dall'India (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta») e dalla sostanziale riduzione, nello stesso periodo, delle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

- (4) Secondo la domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione dei dazi in vigore, un produttore esportatore del prodotto in esame originario dell'India avrebbe esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta, dopo l'istituzione dei dazi, alla propria società collegata nella Comunità. Questa società avrebbe poi effettuato un'operazione di completamento nella Comunità per fabbricare il prodotto in esame a partire dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

- (5) È stato affermato che non vi erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'esistenza dei dazi compensativi sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

- (6) Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori delle misure compensative esistenti sul prodotto in esame erano compromessi in termini quantitativi e che il prodotto importato continuava a beneficiare delle sovvenzioni.

## 3. Apertura

- (7) Con il regolamento (CE) n. 217/2007 <sup>(3)</sup> (di seguito «il regolamento di apertura») la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali a registrare, dal 2 marzo 2007 in poi, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10).

## 4. Inchiesta

- (8) La Commissione ha informato le autorità dell'India dell'apertura dell'inchiesta. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell'India, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta precedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
- (9) Due produttori esportatori indiani hanno inviato risposte complete al questionario. È pervenuta una risposta anche da un importatore nella Comunità.

<sup>(3)</sup> GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 19.